

BGer 5A 250/2022 vom 8. August 2022

Bundesgericht, 2022-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_250_2022

FR: TF 5A 250/2022 du 8 août 2022

IT: TF 5A 250/2022 del 8 agosto 2022

Regeste

azione confessoria con riconvenzione di cancellazione o spostamento di servitù | Diritti reali

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorrente non contesta che il suo gravame è stato interposto in una causa pecuniaria il cui valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- esatta dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'ammissibilità di un ricorso in materia civile, né per l'azione principale (fr. 9'980.--) né per l'azione riconvenzionale (fr. 17'507.05; v. anche art. 53 cpv. 1 LTF). Se il requisito del valore di lite non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), vale a dire una questione che dà luogo a un'incertezza qualificata che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). Quando un ricorso è ammissibile solo a condizione che si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale, il ricorrente deve spiegare la ragione per la quale questa condizione è adempiuta (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 140 III 501 consid. 1.3). La nozione di questione di diritto di importanza fondamentale è da interpretare in modo restrittivo (DTF 140 III 501 consid. 1.3). Nel caso concreto, il ricorrente considera che la questione a sapere se, sulla base dell' art. 742 CC , sia possibile spostare un diritto di passo su un altro diritto di passo che già esiste sullo stesso fondo serviente sarebbe di importanza fondamentale ai sensi dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF . A suo dire, l'applicazione dell' art. 742 CC in una tale fattispecie potrebbe potenzialmente concernere innumerevoli casi e (richiamandosi anche a un parere del prof. dott.

D. _____) non risulta essere stata risolta dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Il ricorrente non si cura però di approfondire la sua prima asserzione e, quanto alla seconda, dimentica che il solo fatto che questo Tribunale non si sarebbe ancora espresso al riguardo non basta a qualificare la questione di importanza fondamentale (v. DTF 143 II 425 consid. 1.3.2). L'argomentazione ricorsuale appare quindi insufficiente a giustificare una deroga al requisito del valore litigioso minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Ad ogni modo, a ben guardare (anche alla luce della motivazione della sentenza cantonale e del ricorso qui all'esame) la presente causa pare piuttosto comportare una mera applicazione al caso concreto dei principi sviluppati dalla giurisprudenza in relazione agli art. 736 cpv. 2 e 742 cpv. 1 CC, per cui non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 143 II 425 consid. 1.3.2). Il ricorso in materia civile si rivela così inammissibile.

E. 1.2

In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la lesione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 combinato con l' art. 106 cpv. 2 LTF). Nel gravame all'esame, il ricorrente si limita a sollevare la lesione di norme di rango legislativo, in particolare dell' art. 742 CC ,e (salvo un superficiale, e quindi insufficiente, accenno all'arbitrio) non si prevale di alcuna lesione di diritti costituzionali. Anche trattato quale ricorso in materia costituzionale, il rimedio sfugge pertanto a un esame di merito.

E. 2

Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 3

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.